



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA IN MATERIA DI TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA DI PERSONE E MERCI, FATTO A ROMA IL 9 FEBBRAIO 2017

Art. 8 (Accordo)

- Condizioni delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione al trasporto internazionale di merci permette l'ingresso o il transito attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente di un solo veicolo alla volta, carico o vuoto. 2. Le autorizzazioni sono rilasciate ai trasportatori dall'autorita' competente o dall'organismo del Paese di stabilimento da essa designato. 3. Le autorizzazioni sono personali. Esse non sono trasferibili a terzi. 4. L'autorizzazione al trasporto attribuisce al trasportatore il diritto di caricare, al ritorno, merci sul territorio dell'altra Parte Contraente, destinate al territorio del Paese di stabilimento. 5. Le autorizzazioni menzionate nel presente Accordo devono essere viste, all'entrata e all'uscita, dalle autorità del Paese per il quale sono state rilasciate. 6. E' vietata l'effettuazione di servizi di cabotaggio, salvo autorizzazione speciale per singolo trasporto eccezionale accordata dall'autorita' competente del Paese ospitante. 7. Le autorità competenti delle due Parti Contraenti si scambiano annualmente un contingente di autorizzazioni. 8. La Commissione Mista di cui all'articolo 14 stabilisce il contingente, le categorie e le condizioni integrative per l'utilizzo delle autorizzazioni. 9. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli tunisini che circolano sul territorio della Repubblica italiana sono rilasciate dalle autorità competenti della Repubblica tunisina su moduli inviati dalle competenti autorità italiane nei limiti dei contingenti che saranno fissati dalla Commissione Mista. 10. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani che circolano sul territorio della Repubblica tunisina sono rilasciate dalle autorità competenti della Repubblica italiana su moduli inviati dalle competenti autorità tunisine nei limiti dei contingenti che saranno fissati dalla Commissione Mista. 11. Ogni Parte Contraente dispone dello stesso contingente complessivo.

Versione in vigore dal 22 dicembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017

Estremi	Legge 19 novembre 2021, n. 219
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-219-2021/accordo-art-8>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it